



Origine
58

REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO

(Art. 34 L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4 Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

Schema di Disegno di Legge regionale "Normativa di attuazione per la Regione Puglia del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.P.R. 75/2013 con i quali è stata recepita la Direttiva 2010/31/UE. Istituzione del <Catasto energetico regionale>"


Oggetto:

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità)

La Regione Puglia con proprio Regolamento Regionale del 27 settembre 2007, n. 24 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale" ha disposto l'attuazione delle norme di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. recependo contestualmente la Direttiva Europea 2002/91/CE. In particolare le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici sono state individuate nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, prevedendo poi che nel caso in cui i Comuni interessati avessero dichiarato l'intenzione di non voler attivare le procedure di propria competenza ovvero non vi provvedano entro il termine del 31.12.2007, dette attività sarebbero state svolte dalla Provincia competente per territorio. L'ulteriore normativa di attuazione era rinviata all'approvazione di un successivo regolamento regionale fino alla data di entrata in vigore del quale si rendeva applicabile, nel territorio regionale, la disciplina stabilita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. nonché dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato "I" del medesimo decreto.

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'8 ottobre 2005, è stato in ultimo profondamente innovato dal decreto legge 63/2013, convertito con legge 90/2013, con lo scopo sia di integrare il recepimento della direttiva 2010/31/UE e di evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012) per il mancato recepimento della direttiva medesima che di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni (aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva





59

REGIONE PUGLIA

2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga). Inizialmente l'attività era regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93 e successivamente dal D.P.R. 551/99.

Il decreto legislativo 192/05, in particolare ha esteso a tutti gli impianti, la trasmissione da parte dei manutentori all'autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. Tale previsione ha notevolmente contribuito all'abbassamento del numero dei controlli. La medesima norma ha poi introdotto il termine "ispezione" ampliando il compito del verificatore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull'impianto e/o sull'involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW.


Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 è stata l'inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l'affidamento alle regioni e alle province autonome della responsabilità di attuazione del decreto, che sono quindi chiamate a coordinare ed uniformare l'attività sul proprio territorio.

La disciplina specifica degli impianti termici è data dal DPR 74/2013 nel quale trovano collocazione i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Il D.P.R. 75/2013 riforma, in vece, tutta la disciplina della certificazione energetica degli edifici ponendo finalmente rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea verso l'Italia. Definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 192/2005, per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. Il decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici. Il DPR 75/2013 ha subito poi delle modifiche ad opera del D.L. 145/2013.

La normativa precedente l'emanazione del D.P.R. n. 74/2103, è stata applicata sul territorio regionale, in maniera disomogenea, attraverso disposizioni a carattere regolamentare locali riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini estremamente variegate sotto tutti i principali profili di competenza.





REGIONE PUGLIA

Il nuovo quadro legislativo impone, invece, un adeguamento della normativa regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo.

Sussiste quindi una evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.

A tali fini si rende necessario dare attuazione alle disposizioni relative all'esercizio, al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici, recependo i contenuti fondamentali del DPR 74/2013 che, come visto ed in quanto tali, costituiscono "riferimento minimo inderogabile" per la Regione Puglia.

Il presente schema di disegno di legge recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e facendo seguito all'orientamento già manifestato, adotta il modello "Libretto di impianto di climatizzazione" e i modelli "Rapporto di efficienza energetica" di cui agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con le medesime modalità previste nello stesso Decreto al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici.


La norma proposta affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.

Determina una struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni, omogenea su tutto il territorio regionale in modo che la copertura dei costi necessari per gli accertamenti e le ispezioni e l'istituzione e la gestione del catasto degli impianti termici, venga/possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti.

Inoltre ed ancora provvede a:

- istituire un sistema di accreditamento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e riqualificazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal





61

REGIONE PUGLIA

decreto 74/2013 (Allegato C) e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

- definire i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
- istituire un elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione;
- istituire il "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica" in collaborazione con le autorità competenti ed accessibile agli Enti locali;
- definire la gestione del "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica".

Trattasi di spesa: corrente

da imputare come segue:

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione di apposito capitolo di spesa nell'ambito della Missione 17, programma 01, Titolo 1, Macroaggregato _____, Capitolo denominato "Spese funzionamento Catasto energetico regionale", con una dotazione finanziaria per l'anno 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100.000,00, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelievo di corrispondente somma dal Titolo 3, Tipologia 01, categoria 02 capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Contributi funzionamento Catasto energetico regionale" con una previsione di entrata per l'anno 2016 di euro 100.000,00. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

=====

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa – onere valutato

Spesa quantificata sulla base della previsione di entrata disciplinata dal medesimo DDL.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

=====

Fonti di finanziamento:

Contributi dovuti dagli utenti del Catasto energetico regionale.

Clausola di neutralità:





62

REGIONE PUGLIA

le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

=====

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 27 aprile 2016

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili e Reti
Patrizio Giannone

Il Direttore del Dipartimento
per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Domenico Laforgia

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34 L.R. 28/2001 - Art. 6 Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Bari, li 14/6/2016

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

